

Roberto **GAROFOLI** - Maria **IANNONE**

CODICE CIVILE

e LEGGI CIVILI COMPLEMENTARI

ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA

**AGGIORNATO AL
D.L. 24 AGOSTO 2021, N. 118
*MISURE URGENTI IN MATERIA DI CRISI D'IMPRESA E DI RISANAMENTO AZIENDALE,
NONCHÉ ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA***

XIV edizione

Aggiornamento coordinato da
Gian Andrea CHIESI
e Ida PONTICELLI

 **Neldiritto
Editore**

parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli].

(1) Articolo abrogato dall'art. 106, comma 1, lett. a) dal Decreto legislativo del 28 dicembre 2013, n. 154, "Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219".

Art. 156 Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi (1)

Il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.

L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.

Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti.

Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'articolo 155.

La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818.

In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di essa venga versata direttamente agli aventi diritto. (2).

Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti [disp. att. 38³; c.p.c. 710].

(1) Art. sostituito ex L. 151/1975 (Riforma del diritto di famiglia).

(2) Vedi artt. 5 e 6, L. 898/1970 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio).

SOMMARIO ■1. Assegno di mantenimento e obbligo alimentare. Differenze. ■1.1. Presupposti. ■1.1.1. Durata del matrimonio. ■1.1.2. Addebito. ■1.1.3. Condizioni patrimoniali. ■1.1.4.1. Richiedente. ■1.1.5. Tenore di vita. ■2. Assegno. Quantificazione. ■2.1. Interessi corrispettivi. ■2.2. Convivenza *more uxorio* e miglioramento delle condizioni economiche del richiedente. ■2.3. Creazione di nuova famiglia. ■3. Permanenza della solidarietà economica tra coniugi. ■3.1. Variazioni delle condizioni economiche. ■3.2. Revisione e revoca. ■3.3. Adeguamento automatico. ■3.4. Assegnazione della casa familiare. ■3.4.1. Esclusione. ■3.4.2. Ammissibilità. ■3.5. Pensioni, TFR, e altre indennità. ■3.5.1. Pensione di reversibilità. ■3.5.2. Assegni familiari. ■3.5.3. Assegno per oneri di rappresentanza. ■4. Profili processuali. ■4.1. Prova dello stato di impossidenza. ■4.2. Indagini tributarie. ■4.3. Tutela. Sequestro conservativo. ■4.4. Impugnazioni. ■5. Questioni di legittimità costituzionale. ■6. Accordi dei coniugi in relazione al futuro divorzio.

■1. Assegno di mantenimento e obbligo alimentare. Differenze.

La separazione consensuale è un **negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale** - il consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento dei figli, l'assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti - e un **contenuto eventuale**, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata. Ne consegue che questi ultimi non sono suscettibili di modifica (o conferma) in sede di ricorso ad hoc ex articolo 710 del Cpc o anche in sede di divorzio, la quale può riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell'articolo 1372 c.c. ■ *Cass.*, 24 febbraio 2021, n. 5061

Nel procedimento di revisione delle condizioni dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne, promosso dal genitore divorziato per ottenere l'esonero dal relativo obbligo, la richiesta di alimenti da parte del figlio

costituisce un "minus" necessariamente ricompreso in quella, dal medesimo avanzata in via riconvenzionale, di aumento dell'importo dell'assegno di mantenimento, con la conseguenza che essa non costituisce domanda nuova, vietata in sede di reclamo. ■ *Cass.*, 3 giugno 2021, n. 15437

In tema di separazione personale dei coniugi, l'**attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce, invero, elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice**, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche, laddove venga, ad esempio, comprovata dall'altro coniuge, o sia pacifica in atti, l'esistenza di proposte di lavoro immotivatamente non accettate. ■ *Cass.*, 10 maggio 2021, n. 12329

Gli accordi di separazione personale, contenenti attribuzioni patrimoniali relative a beni mobili o immobili, rispondono di norma ad uno specifico spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di separazione consensuale, il quale sfugge alle connotazioni classiche sia dell'atto di donazione sia dell'atto di vendita e svela una sua tipicità propria, la quale poi, di volta in volta, può colorarsi dei tratti dell'obiettivo onerosità piuttosto che di quelli della gratuità. La necessità di accertare la natura onerosa o meno dell'atto rileva ai fini della disciplina di cui all'art. 2901 c.c. in tema di azione revocatoria, ma non spiega alcun effetto sulla giustificazione causale dell'attribuzione patrimoniale che riguarda appunto la sistemazione dei rapporti tra gli ex coniugi. ■ *Cass.*, 25 ottobre 2019, n. 27409

In caso di cessione al terzo effettuata in costanza di matrimonio dal coniuge esclusivo proprietario dell'immobile precedentemente utilizzato per le esigenze della famiglia, il provvedimento di assegnazione della casa familiare all'altro coniuge - non titolare di diritti reali sul bene - collocatario della prole, emesso in data successiva a quella dell'atto di acquisto compiuto dal terzo, è a

questi opponibile ai sensi dell'art. 155-quater c.c. - applicabile "ratione temporis" - e dell'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970, in quanto analogicamente applicabile al regime di separazione, soltanto se - a seguito di accertamento in fatto da compiersi alla stregua delle risultanze circostanziali acquisite - il giudice di merito ravvisi l'instaurazione di un preesistente rapporto, in corso di esecuzione, tra il terzo ed il predetto coniuge dal quale quest'ultimo derivi il diritto di godimento funzionale alle esigenze della famiglia, sul contenuto del quale viene a conformarsi il successivo vincolo disposto dal provvedimento di assegnazione. Tale ipotesi ricorre nel caso in cui il terzo abbia acquistato la proprietà con clausola di rispetto del titolo di detenzione qualificata derivante al coniuge dal negozio familiare, ovvero nel caso in cui il terzo abbia inteso concludere un contratto di comodato, in funzione delle esigenze del residuo nucleo familiare, con il coniuge occupante l'immobile, non essendo sufficiente a tal fine la mera consapevolezza, da parte del terzo, al momento dell'acquisto, della pregressa situazione di fatto di utilizzo del bene immobile da parte della famiglia. ■ *Cass.*, 10 aprile 2019, n. 9990

A fronte del travolgimento del presupposto (permanenza del vincolo coniugale) dell'assegno di mantenimento conseguente alla sopravvenienza della dichiarazione ecclesiastica di nullità originaria di quel vincolo, non possono resistere le statuizioni economiche, relative al rapporto tra i coniugi, contenute nella sentenza di loro separazione, benché divenuta cosa giudicata, apparendo irragionevole - così dovendosi escludere qualsivoglia violazione del principio dell'intangibilità del giudicato - che possano sopravvivere pronunce accessorie al venir meno della pronuncia principale dalla quale queste dipendono. Prova ne sia che, ove intervenisse una dichiarazione di nullità di quel vincolo ai sensi della normativa civile, non vi sarebbe luogo a statuizioni corrispondenti a quelle previste in sede di separazione personale, in quanto, in simile ipotesi, il legislatore ritiene che la disciplina dei rapporti economici trovi la sua sede adeguata nel cd. matrimonio putativo. ■ *Cass.*, 11 maggio 2018, n. 11553

Se è vero che nella separazione personale i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, è anche vero che la prova della ricorrenza dei presupposti dell'assegno incombe su chi chiede il mantenimento e che tale prova ha ad oggetto anche l'incolpevolezza del coniuge richiedente, quando - come nella specie - sia accertato in fatto che, pur potendo, esso non si sia attivato doverosamente per reperire un'occupazione lavorativa retribuita confacente alle sue attitudini, con l'effetto di non poter porre a carico dell'altro coniuge le conseguenze della mancata conservazione del tenore di vita matrimoniale. ■ *Cass.*, 20 marzo 2018, n. 6886

In tema di separazione personale dei coniugi, **l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento** da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche. ■ *Cass.*, 9 marzo 2018, n. 5817

Ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.c., **ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale dei coniugi, il giudice può determinare la sua entità in relazione sia al reddito sia alle c.d. 'circostanze'**. Con tale termine ci si riferisce a quegli elementi fattuali apprezzabili in termini economici non determinabili aprioristicamente, ma capaci tuttavia di influenzare il reddito di una delle parti e la cui valutazione non necessita l'accertamento nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una loro ricostruzione affidabile e verosimile. ■ *Cass.*, 15 febbraio 2018, n. 3709

In tema di separazione personale dei coniugi, **il diritto**

all'assegno di mantenimento disposto dal giudice a favore di uno dei coniugi **decorre dal momento della proposizione della domanda giudiziale**. ■ *Cass.*, 5 febbraio 2018, n. 2687

Il diritto all'assegno di mantenimento, nella separazione personale, ha come suoi presupposti la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, la non titolarità, a parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra le parti. Il precedente tenore di vita coniugale deve desumersi dalle potenzialità economiche del coniuge, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali, non avendo - invece - rilievo il più modesto livello di vita eventualmente subito o tollerato. ■ *Cass.*, 15 gennaio 2018, n. 770

Le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato, in quanto svolgono una funzione tipicamente fiscale, non rivestono, in una controversia, relativa a rapporti estranei al sistema tributario, concernente l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento, valore vincolante per il giudice della separazione personale tra coniugi, il quale, nella sua valutazione discrezionale, ben può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie. Invero l'articolo 156, comma 2, del Cc stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell'assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito e idonei a incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. ■ *Cass.*, 15 gennaio 2018, n. 769

La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i **"redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio**, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. ■ *Cass.*, 4 dicembre 2017, n. 28938

La delibazione della pronuncia ecclesiastica di nullità non rimette in discussione l'assegno di mantenimento riconosciuto al coniuge in virtù di sentenza di separazione passata in giudicato. ■ *Cass.*, 13 marzo 2015, n. 5133

L'art. 228 della legge 19 maggio 1975, n. 151, di riforma del diritto di famiglia, nel prevedere che, a partire dal 15 gennaio 1978, rimanessero esclusi dall'applicazione del regime legale della comunione i beni dei coniugi già uniti in matrimonio soltanto qualora uno di essi avesse effettuato, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, una specifica dichiarazione negoziale di volontà contraria all'applicazione del regime legale (ricevuta da notaio o dall'ufficiale dello stato civile) **ha voluto determinare un passaggio temporalmente netto al nuovo regime legale**, sicché la proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio da parte di uno dei coniugi, che sia stata successivamente abbandonata, non può ritenersi equipollente alla formalità prescritta dalla legge poiché non dimostra una inequivoca scelta in senso contrario e, dunque, non osta all'applicazione del nuovo regime della comunione legale dei beni. ■ *Cass.*, 21 novembre 2014, n. 24867

Un rilevante periodo di tempo tra il licenziamento di un coniuge (anche se avvenuto dopo la sottoscrizione dell'accordo di divorzio) **e la richiesta di modifica delle**

condizioni economiche, in cui il patrimonio si è notevolmente ridotto, **può giustificare una riduzione degli oneri a suo carico.** ■ *Cass.*, 14 ottobre 2014, n. 21670

In tema di **regolazione degli aspetti patrimoniali** a seguito della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra due coniugi, **la nozione di adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente l'assegno postula un esame comparativo della situazione reddituale e patrimoniale attuale del richiedente con quella della famiglia all'epoca della cessazione della convivenza.** Questa indagine va compiuta con rigoroso riferimento alle concrete possibilità lavorative del soggetto, onde verificare se il coniuge possiede effettivamente, o sia concretamente in grado di procurarsi, redditi adeguati nel significato sopra specificato. ■ *Cass.*, 31 marzo 2014, n. 7485

■ 1.1. Presupposti.

Nel giudizio di separazione personale, **diversamente da quello di divorzio**, ove le ragioni della decisione e più genericamente le condizioni dei coniugi assumono rilievo ai fini della determinazione dell'assegno insieme con numerosi altri elementi, le condizioni alle quali sono sottoposti il diritto al mantenimento ed il suo concreto ammontare consistono soltanto nella **non addebitabilità della separazione al coniuge** in favore del quale viene disposto il mantenimento, nella mancanza, per il beneficiario, di **adeguati redditi propri** e nella sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi, con la conseguenza che a quello cui non sia stata addebitata la separazione il mantenimento spetta nel concorso delle altre condizioni, a prescindere dal fatto che la prima sia stata promossa con o senza addebito alla controparte. ■ *Cass.*, 01 marzo 2017, n. 5251

La determinazione dell'assegno di mantenimento, in caso di separazione, non può prescindere **dall'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali** dei coniugi. Un rilievo, in tal senso, può assumerlo anche la valutazione **sull'attitudine al lavoro degli stessi**, quale elemento indice della loro **capacità di guadagno.**

■ *Cass.*, 08 febbraio 2017, n. 3297

La finalità precipua **dell'assegno** di cui all'art. 156 c.c. attiene alla conservazione di un **tenore di vita analogo** a quello goduto nel corso della convivenza. Esso va, quindi, riconosciuto ove uno dei coniugi **non disponga di redditi propri sufficienti** a consentirgli il mantenimento di tale condizione e sussista una situazione di disparità economica con l'altro coniuge. Tale obiettivo impone di tenere conto delle **concrete possibilità** di entrambi in una ottica che - ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.c. - suppone di procedere alla valutazione non solo dei redditi, ma anche di altre circostanze, non indicate specificamente, né determinabili a priori, da individuarsi in tutti quegli **elementi di ordine economico** o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito e idonei a incidere sulle condizioni delle parti. ■ *Cass.*, 12 gennaio 2017, n. 605

In tema di separazione personale dei coniugi, **l'attitudine al lavoro dei medesimi**, quale elemento di valutazione della loro capacità di guadagno, **può assumere rilievo, ai fini del riconoscimento e della liquidazione dell'assegno di mantenimento, solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività retribuita**, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche. ■ *Cass.*, 4 aprile 2016, n. 6427

In sede di **determinazione dell'assegno a seguito di separazione giudiziale tra i coniugi**, l'esame delle **condizioni economiche delle parti non attiene necessariamente soltanto ai redditi da lavoro**, ma si estende ad ogni altra fonte, ivi compresi i redditi derivanti da proprietà immobiliari, e tali proprietà rilevarebbero, pure se non producessero direttamente reddito. ■ *Cass.*, 24 febbraio 2014, n. 4305

■ 1.1.1. Durata del matrimonio.

Ai fini del riconoscimento e della determinazione

dell'assegno divorzile, l'elemento della **durata del matrimonio** deve essere inteso facendo riferimento all'intera durata del vincolo che si esaurisce con la pronuncia del divorzio e non con la separazione personale. ■ *Cass.*, 31 marzo 2021, n. 9004

In tema di separazione personale dei coniugi, alla **breve durata del matrimonio** non può essere riconosciuta efficacia **preclusiva del diritto all'assegno di mantenimento**, ove di questo sussistano gli elementi costitutivi, rappresentati dalla **non addebitabilità** della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di **adeguati redditi propri**, ossia di redditi che consentano di mantenere un **tenore di vita** analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una **disparità economica tra le parti**. Al più, alla durata del matrimonio può essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento. ■ *Cass.*, 18 gennaio 2017, n. 1162

■ 1.1.2. Addebito.

In materia di separazione personale, il **mutamento di religione** da parte di uno dei coniugi non può essere considerato come **causa dell'addebito della separazione**, neanche in un **matrimonio concordatario, né dell'affido esclusivo** dei figli all'altro genitore. Nonostante l'**incidenza sull'armonia della coppia**, il mutamento di fede religiosa e la conseguente partecipazione alle pratiche collettive del nuovo culto, non possono rappresentare, in quanto tali, ragioni sufficienti a giustificare la pronuncia di addebito. Sempre che l'adesione al nuovo credo religioso non si traduca in **comportamenti incompatibili con concorrenti doveri di coniuge** e di genitore privilegiati dagli artt. 143 e 147 cod. civ. Nessun rilievo, poi, può essere attribuito al **tradimento dei valori cattolici**, riguardando questi un accordo che, per quanto **concordatario**, resta destinato a spiegare efficacia esclusivamente **nell'ambito dell'ordine morale cattolico e dell'ordinamento canonico.** ■ *Cass.*, 19 luglio 2016, n. 14728

■ 1.1.3. Condizioni patrimoniali.

Il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio non può più costituire il parametro al quale fare riferimento per la **determinazione dell'assegno divorzile**, dovendo piuttosto il giudice avere riguardo alla indipendenza economica intesa come disponibilità di mezzi adeguati tali da consentire una vita dignitosa ed autosufficiente secondo una valutazione di fatto riservata al giudice di merito. ■ *Cass.*, 9 dicembre 2020, n. 28104

La separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale - il consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento dei figli, l'assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti - **ed un contenuto eventuale**, che trova solo occasione nella separazione, **costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi** che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita. Ne consegue che **questi ultimi non sono suscettibili di modifica (o conferma) in sede di ricorso "ad hoc" ex art. 710 c.p.c. o anche in sede di divorzio**, la quale può riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell'art. 1372 c.c. ■ *Cass.*, 19 agosto 2015, n. 16909

In tema di assegno di mantenimento, **il livello della vita coniugale fruito o fruibile dal coniuge beneficiario**, sebbene tendenzialmente presieda alla determinazione in questione, **non assume valenza esclusiva ed assorbente nella valutazione del quantum**, dovendo correlarsi alle altre circostanze ed ai redditi dell'obbligato, contemplati dall'art. 156, comma 2 c.c., che in teoria ben possono assumere in sede separativa connotati limitativi e riduttivi rispetto alla sua Valorizzazione. ■ *Cass.*, 2 gennaio 2014, n. 13

L'art. 156, secondo comma, cod. civ. stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell'assegno non solo valutando i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi